

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, ALIVERTI, CAPPELLI, BOMPIANI, LOMBARDI, FONTANA Giovanni, GRANELLI, POLI, ORLANDO, CHESSA, EMO CAPODILISTA, TOTH, MURMURA, BOGGIO, AZZARETTI, ACQUARONE, GRAZIANI, CONDORELLI, COVIELLO, COLOMBO SVEVO, LEONARDI, GOLFARI, AZZARÀ, SARTORI, ROSATI, CECCATELLI, VENTURI, MONTRESORI, CARLOTTO, BEORCHIA, MORA, VETTORI, MELOTTO, FABRIS, ROBOL, BERNARDI, FOSCHI, LAURIA, BUSSETTI, COVELLO, DI STEFANO, FONTANA Elio, FONTANA Walter, FONTANA Alessandro, MEZZAPESA, PARISI e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1991

Interventi per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende promuovere interventi di carattere preventivo in favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda proveniente in particolare dalle aree a più alta concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle persone anziane.

Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, tipico della nostra epoca, non è uniformemente distribuito, in quanto vi sono aree nelle quali la concen-

trazione della popolazione anziana supera di gran lunga la percentuale media nazionale, pari al 14,48 per cento (dato riferito al 1° gennaio 1990).

Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente in centri lontani dalle grandi aree urbane, che la marginalità della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore delle periferie urbane, ovvero in aree urbane (centri cittadini o vecchi quartieri popolari) nei quali, tra l'altro, si è verificato un esodo della popolazione giovane sia per motivi di lavoro che per la formazione di nuove famiglie.

Tra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili, la solitudine degli anziani, unita alle difficoltà di mobilità connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità da parte dell'anziano di accedere direttamente ai servizi pubblici sia nel caso in cui questi siano lontani dalla propria abitazione, sia nel caso in cui l'anziano debba affrontare percorsi resi difficoltosi dal traffico urbano. Tale situazione spesso determina la decisione dell'anziano o della propria famiglia di ricorrere al ricovero in istituto.

Il disegno di legge in esame intende dare una prima risposta a tali problematiche, mediante il ricorso agli strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle molteplici iniziative che scaturiscono dalla solidarietà civile.

All'articolo 1 viene autorizzato il finanziamento da parte del Ministro per gli affari sociali di iniziative degli enti locali che perseguano la finalità di tutelare l'autonomia di vita delle persone anziane e di agevolarne l'accesso ai servizi pubblici. L'autorizzazione è concessa per fronteggiare la eccezionalità della situazione riscontrabile in vaste aree del Paese, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tra gli interventi possibili, l'articolo 1, comma 1, lettera a) indica innanzitutto la realizzazione dei servizi di telesoccorso e di telecontrollo, già sperimentati con risultati decisamente soddisfacenti.

Appare utile premettere una breve descrizione di tali servizi. Essi si articolano come segue:

un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore;

terminali periferici installati nelle abitazioni degli abbonati.

All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il *video* del centro di ascolto ne visualizza il numero telefonico insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi avvisare in caso di necessità, eventuale disponibilità di parenti o vicini di casa, eccetera). Quindi, si prova a telefonare all'abbonato e, se non risponde, si avvisano i soggetti

indicati dalla banca dati e/o il 113, medico di fiducia, guardia medica, eccetera.

Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il proprio terminale con un telecomando che egli costantemente porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa, per un raggio di una ventina di metri.

Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso), il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo): a brevi periodi vengono infatti effettuate telefonate per verificare lo stato di salute dell'anziano.

Pertanto il telesoccorso e il telecontrollo consentono il monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età avanzata.

Invece, con gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i quali si affronta il problema della fruibilità dei servizi pubblici da parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla creatività delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto di interventi quali ad esempio la possibilità di prenotazione di visite mediche, di rilascio di certificati o di riscossione di competenze, che potranno essere ottenuti a domicilio dall'anziano e che spesso non richiedono altro che una efficiente riorganizzazione degli uffici.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo istituito all'articolo 5, tra le regioni che ne facciano richiesta. Il meccanismo procedurale è posto a tutela della effettività e della continuità degli interventi, mentre le esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone il divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è prevista una forma di controllo.

L'articolo 3 disciplina l'erogazione dei contributi secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sociali sentita la Conferenza Stato-regioni, ma indicando una priorità per i progetti relativi alle aree ad elevata densità di popolazione anziana o lonatane dai servizi.

Recependo una indicazione emersa dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, l'articolo 4 prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per gli affari sociali, sulla situazione degli anziani nel Paese. Le altre Amministrazioni dello Stato e le regioni dovranno collaborare alla redazione della relazione.

All'articolo 5 viene istituito il Fondo per la popolazione anziana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali. Il Fondo è da ripartirsi

tra le regioni per il finanziamento dei progetti di intervento sopra descritti, elaborati dagli enti locali e realizzati anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.

Per il finanziamento del Fondo, all'articolo 6 è stabilito l'utilizzo dell'accantonamento di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993: «Intervento per l'istituzione di servizi per gli anziani», iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

Anche per l'esistente copertura finanziaria, oltre che per le finalità che intende perseguire, è auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per gli affari sociali, considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi pubblici mediante:

a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una disagiata dislocazione dei servizi;

b) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi, volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.

Art. 2.

1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno, presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali - domanda di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende far fronte alla realizzazione del progetto.

2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedano forme di controllo periodico sulla loro realizzazione e funzionamento.

3. Per il solo anno 1991 le regioni presentano i progetti entro il 30 ottobre.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Ministro per gli affari sociali provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta il Fondo di cui all'articolo 5.

2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso e telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di concerto con il Ministro della sanità.

3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento, i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo scarto tra la media nazionale e locale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento ed i progetti relativi ad aree lontane dai servizi.

4. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per gli affari sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla situazione degli anziani nel Paese, secondo le indicazioni emergenti dalla Relazione conclusiva della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano istituita presso il Senato della Repubblica con deliberazione in data 17 marzo 1988.

2. Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali provvede a trasmettere al Ministro per gli affari sociali i dati necessari per la redazione della relazione, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; inoltre entro tale

termine le Amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali - è istituito il Fondo per la popolazione anziana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, da realizzarsi, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, dagli enti locali, anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.

Art. 6.

1. Per la istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo interamente utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.